SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2129)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORTORA, TEDESCHI e DONATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1967

Regolamentazione dell'attività di pesca dell'Azienda municipalizzata delle Valli comunali di Comacchio

Onorevoli Senatori. — L'attività pescicola dell'Azienda delle Valli comunali di Comacchio fino a qualche anno fa, senza contrasti ed eccezioni, era tutelata principalmente dal secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), il quale dispone: « Incorre nel delitto di furto ai sensi dell'articolo 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizione naturale e per opere manufatte si trovino racchiuse in modo da impedire la fuga del pesce tenutovi in allevamento ».

Alcuni giudicati, recentemente, non hanno riconosciuto l'applicabilità della citata disposizione a chi peschi abusivamente nelle Valli di Comacchio, in quanto nelle stesse non si praticherebbe l'allevamento. Il Giudice ha anche esposto quali caratteristiche deve presentare « l'acqua chiusa » per essere considerata « allevamento ».

Non è questa la sede per esaminare se il nuovo contenuto condizionante riconosciuto da alcuni giudicati al secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca sia in armonia colla parola della legge, sia conforme allo scopo e alla volontà del legislatore nonchè allo stadio evolutivo della pescicoltura nelle « acque chiuse ».

È ben certo, invece, che le Valli comunali di Comacchio, organizzate in Aziende municipalizzate, costituiscono la più grande azienda di pesca di acque interne della penisola; che l'Azienda municipalizzata per esercitare la sua attività di allevamento pescicolo nel modo più razionale ha dovuto realizzare negli ultimi lustri un complesso di opere di grande impegno finanziario. La molteplicità delle funzioni alle quali queste opere debbono rispondere chiarisce la loro importanza essenziale per la pesca e l'investimento di capitali che esse hanno richiesto.

Tali opere debbono far entrare naturalmente il pesce novello nelle valli; acclimatare nelle peschiere di stabulazione primaverile e mettere in condizioni di maggior difesa quando saranno immessi in valle, gli avannotti acquistati a scopo di semina e che arrivano alle valli di Comacchio duramente provati dalla cattività e da un lungo viaggio dalle lontane spiaggie del meridione o dall'Italia centrale in tine o in vasche improvvisate; impedire la fuga dalle valli del pesce non maturo e, in autunno, se si tratta di pesce bianco, avviarlo nelle peschiere dove sono predisposte le protezioni contro i rigori invernali; governare le acque in modo da assicurare la vita alle specie ittiche, controllarne l'accrescrimento integrando ed eventualmente provvedendo alla alimentazione del pesce; catturare, questo quando, raggiunta la maturità, cerca di emigrare per la

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riproduzione in mare; mantenere vivo nei « canali convogliatori » il pesce bianco e nei « vieri » le anguille in attesa di essere inoltrati sui mercati, secondo le richieste.

Tali opere, perfezionate nel corso dei secoli, per funzionare e raggiungere lo scopo, richiedono l'ausilio di una tecnica e di una esperienza che pur avendo origine antichissima ha saputo costantemente rinnovarsi: richiedono, oltre investimenti cospicui, un notevole capitale circolante, per fare fronte alle spese di mano d'opera, alle semine, alla manutenzione e al rinnovo periodico delle attrezzature e delle opere. È necessario tener presente che tutte le opere e le attrezzature vallive sono esposte alla corrosione di un ambiente pregno di salsedine e inoltre la maggior parte delle opere (arginature, peschiere di svernamento, e di stabulazione primaverile, canali convogliatori, covole, « lavorieri », chiuse, chiaviche, eccetera) sono esposte al tormento del moto ondoso.

Un'attività che deve affrontare un insieme tanto impegnativo di spese non può sopravvivere, se non sono assicurati i risultati a cui tali spese sono dirette. Tale garanzia è stata finora data dalla tutela del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca.

Il venir meno di tale tutela non può che segnare la sorte dell'attività secolare di allevamento ittico svolta dall'Azienda delle Valli comunali di Comacchio: nessun imprenditore può sostenere un'attività economica, di cui sia lecito ad un terzo appropriarsi dei frutti e dei risultati. Una attività di tale genere come non può nascere, così non può sopravvivere.

È di pari certo che pure una situazione di incertezza e di contrasti, oltre ad esporre l'attività dell'AVC ad esiziali pericoli, può produrre nello spirito pubblico disorientamenti di grave conseguenza.

Onorevoli colleghi, allo scopo di assicurare la secolare attività della Valli del comune di Comacchio, da oltre dieci anni organizzate in Azienda municipalizzata, vi proponiamo col presente disegno di legge rendere tranquilla la tutela giuridica che nella Repubblica italiana gode ogni impresa economica, ispirata al bene comune di una razionale produzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È riconosciuto il carattere di allevamento ittico all'attività svolta nelle Valli del comune di Comacchio, dalla azienda municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 33 del testo unico sulla pesca (approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).